



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Antonella Cea, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1372/2019** promossa da:

Controparte_1, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. EMMA MARIA ROSARIA FINELLI, giusta procura in atti;

ricorrente

contro

Controparte_2, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUCA ZOPPO, giusta procura in atti;

resistente

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

visto il decreto ex art. 127 ter c.p.c.;

lette le note di trattazione scritta;

osserva.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. *Controparte_1* ha evocato in giudizio il *Controparte_2* deducendo: 1) di essere stata attinta da una procedura espropriativa immobiliare promossa dai soci *Parte_1* *Parte_2* e *Parte_3* iscritta al n. 341/2016 R.G.E. del Tribunale di Foggia e incardinata a seguito del decreto ingiuntivo n. 780 del 29.4.2015 con cui le è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 27.750,00 a titolo di rimborso quote societarie (di cui € 11.150,00 vantati dalla sig.ra *Parte_1* € 8.300,00 vantati dalla sig.ra *Parte_2* e € 8.300,00 vantati dal sig. *Parte_3*), oltre interessi come da domanda, nonché della somma di € 6.334,00 a titolo di rimborso dei compensi del Collegio Arbitrale, oltre interessi come da domanda, oltre delle spese di ingiunzione; 2) che gli importi relativi alle quote societarie erano stati corrisposti dai soci direttamente al *Controparte_2*, di cui

la Cooperativa ricorrente era consorziata; 3) che il CP_2 operava la raccolta di denaro da persone fisiche, interessate all'assegnazione di alloggi, soci delle varie cooperative consorziate, per l'acquisto di suoli e la realizzazione di programmi edilizi; 4) che la Cooperativa ricorrente ha acquistato da Pasquale Ciuffreda & Figli s.r.l. la proprietà di un terreno edificabile su cui realizzare autonomamente alloggi da destinare ai soci; 5) che per tale acquisto sono state utilizzate parzialmente le somme versate dai soci al CP_2, tant'è che quest'ultimo ha ricevuto una nota di credito dalla società promittente venditrice a storno di € 771.730,77 + IVA; 6) che l'acquisto dell'area edificabile e l'avvio del programma edilizio hanno sancito il distacco della ricorrente dalla Cooperativa, svincolando di fatto i rapporti intercorrenti tra loro; 7) che i tre predetti soci erano tra quelli che, pur avendo versato le somme, non avevano partecipato all'acquisto del terreno né al programma costruttivo; 8) che le somme versate dai soci non sono mai state restituite dal CP_2 alla Cooperativa ricorrente.

Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 37.385,76, oltre interessi dalla data di messa in mora. Vinte le spese.

Si è costituito il Controparte_2 che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale nonché l'incompetenza per materia in favore del Tribunale – Sezione Specializzata in materia di Imprese; nel merito, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del 7.9.2026, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.

Sono infondate e, quindi, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di arbitrato e di incompetenza.

In particolare, secondo la prospettazione della resistente, l'odierna controversia sarebbe devoluta alla competenza degli arbitri alla luce del disposto di cui all'art. 19 dell'atto costitutivo del CP_2 in forza del quale “qualunque controversia inerente il patto consortile o da essa dipendente che possa sorgere fra il CP_2 e gli aderenti (quindi le cooperative), ovvero tra gli aderenti tra loro, sarà deferita al giudizio di tre arbitri...”.

Ebbene, dalla lettura combinata della suddetta clausola arbitrale e degli “Scopi” del CP_2 (art. 3 statuto: “Il CP_2 si propone il fine di coordinare ed agevolare, mediante un'organizzazione comune, lo svolgimento delle attività edilizie dei soci consorziati ed altresì di provvedere all'acquisizione, diretta o tramite le cooperative socie, di suoli edificatori sui quali realizzare alloggi da assegnare in proprietà alle cooperative consorziate e/o ai loro soci, ovvero trasferirli a terzi nel

rispetto di previsioni normative e delle eventuali convenzioni urbanistiche che si andranno a stipulare con il CP_3) emerge il mancato coinvolgimento, nello scopo consortile, di questioni e/o profili gestionali relativi ai rapporti con le singole consorziate.

Dunque, fra le attività contemplate nello statuto che il CP_2 esplica nell'interesse delle Cooperative consorziate non è prevista la raccolta delle quote dovute dai soci alla propria Cooperativa di appartenenza; ne discende che, poiché il diritto fatto qui valere dalla Cooperativa è quello alla restituzione di quanto percepito dal CP_2 dai suoi soci, il rapporto fatto valere in giudizio esula dal patto consortile.

Inconferente è poi l'invocazione dell'art. 38 dello statuto della ricorrente, in quanto l'odierna controversia non pende tra la stessa Cooperativa ricorrente e un suo socio.

E la mancanza di fondamento endosocietario (nel senso che la pretesa creditoria della CP_1 [...] non trae titolo dal patto consortile, così come disciplinato in statuto) giustifica la non operatività della competenza del Tribunale delle Imprese ex art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 168/2003 (cfr. Cass. n. 6882/2018 che esclude la competenza del Tribunale delle Imprese laddove l'accoglimento della domanda non abbia riflesso endosocietario).

Passando al merito, la domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Il *petitum* della domanda consiste nella restituzione delle somme versate direttamente al CP_2 dai soci dell'odierna ricorrente per l'acquisto del suolo e la realizzazione del programma edilizio.

È provato *per tabulas* che i soci Parte_1 Parte_2 e Parte_3 hanno versato le quote non alla CP_1 ma al Controparte_2 mediante bonifici effettuati direttamente sul conto corrente intestato a quest'ultimo.

La ricorrente si è limitata a dedurre che la resistente “raccolgesse” le quote dei soci.

Premesso che, come detto, nello statuto in atti non vi è alcun riferimento allo svolgimento dell'attività di raccolta delle quote dei soci da parte del CP_2 , anche a voler ritenere provato l'esistenza di altro e diverso accordo in forza del quale il CP_2 svolgeva siffatta attività, sarebbe stato onere della CP_1 a fronte dei pagamenti eseguiti dai soci, terzi rispetto al rapporto tra CP_1 e CP_2 , dimostrare la sussistenza dell'obbligazione di restituzione in suo favore di quanto da loro versato.

Onere che, nella specie, non è stato assolto non avendo la ricorrente né chiarito né provato il contenuto e la portata del titolo in forza del quale pretende dal CP_2 la restituzione delle somme a questo versate dai suoi soci.

Difetta, quindi, nel caso concreto la prova del titolo in forza del quale la ricorrente reclama la restituzione in suo favore delle somme versate dai soci al CP_2 e, in conseguenza, manca il presupposto per l'insorgere dell'obbligazione restitutoria in capo a quest'ultimo.

È noto, infatti, che chi agisce per la ripetizione è gravato dall'onere di prova dell'esistenza del pagamento e della mancanza, originaria o sopravvenuta, del relativo titolo di legittimazione (cfr. Cass. n. 7501/2012: *“nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni”*; cfr. anche Cass. n. 1146/2003; 22872/2010).

Del tutto irrilevante è poi la documentazione prodotta dalla ricorrente (nota di credito emessa dalla società promittente venditrice dei suoli): tale documentazione infatti, se lascia ragionevolmente ritenere che il `Controparte_2` avesse raccolto le somme per l'acquisizione dei lotti, non implica di per sé l'esistenza di un obbligo restitutorio in capo al `CP_2` e in favore della Cooperativa delle somme versate dai soci.

Infondata è poi la pretesa restituzione anche della somma di € 6.344,00 a titolo di rimborso dei compensi per il Collegio Arbitrale e delle spese di lite del decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dai soci nei suoi confronti, essendo le stesse afferenti al giudizio intercorso tra questi e la odierna ricorrente a cui è rimasta del tutto estranea la resistente.

Per completezza va osservato che alcuna efficacia vincolante spiega nel presente giudizio la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria promossa dall'odierna ricorrente nei confronti della resistente sul presupposto dell'esistenza del credito restitutorio qui azionato.

È infatti ormai costante l'orientamento giurisprudenziale volto a sostenere l'inesistenza di un eventuale contrasto tra giudicati. Invero, ove la sentenza pronunciata in sede di revoca risulti poi smentita dal rigetto della domanda avente ad oggetto l'inesistenza del vantato credito, il debitore non risentirà di alcun pregiudizio, non potendo il creditore agire in forza di un credito la cui titolarità risulti essere stata sconfessata. Si è così espressa la Suprema Corte: *“Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito*

litigioso, dichiarare inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito"
(cfr. Cass. SS.UU. n. 9440/2004; in senso conforme Cass. n. 2673/2016; 17257/2013; 11573/2013).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va dunque rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda come indicata in ricorso i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) **RIGETTA** la domanda;
- b) **CONDANNA** la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge.

Foggia, 8 settembre 2026

Il Giudice
Antonella Cea